

Ispettorato ANC FVG

REGOLAMENTO “Nucleo di volontariato e protezione civile “ .

ART. 1 E' istituito il “ Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile “ dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato Friuli Venezia Giulia – cui possono aderire i soci iscritti alle Sezioni ANC, di ambo i sessi e di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 (salvo eventuale deroga di cui all'art.11) che abbiano abituale dimora nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, allo scopo di prestare la loro opera, senza scopo di lucro , di vigilanza, sicurezza , prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza e di altro tipo d'intervento rientrante anche nello specifico ambito della Protezione Civile.

ART. 2 Il Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile ha per propria funzione quella di operare in supporto e collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia nell'espletamento degli interventi, iniziative ed attività di Protezione Civile ad esso connessi in relazione all'attività di vigilanza e sicurezza.

In analogia può operare quale Volontariato in caso di richiesta da parte di organi pubblici nella sfera di grandi eventi a possibile rischio di ordine pubblico.

Il “ Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile” ha la sede legale presso l'Ispettorato ANC per il Friuli Venezia Giulia di Trieste e sede operativa presso i distaccamenti della Regione allocati uno per ogni provincia. La sede logistica *pro tempore* è sita in Via Cumano a Trieste.

ART. 3 Il Nucleo Regionale, indipendente ed apolitico *in quanto ANC* , mantiene autonomia patrimoniale , amministrativa , gestionale.

*L'organo di indirizzo, controllo , vigilanza è l'Ispettore Regionale FVG .*

ART. 4 Il Presidente del Nucleo, tramite i Referenti dei Distaccamenti, provvede ad attuare i compiti e gli interventi tesi a:

- organizzare e vigilare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile e di Volontariato come specificato all'art' 2;
- garantire turni di reperibilità ;
- curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del Nucleo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi ai materiali, mezzi, strumenti utili ai fini della funzione.

ART. 5 Il Nucleo Regionale, nello specifico ambito della Protezione civile , fa capo ed opera in base alle direttive del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia *in diretto contatto con l'Ispettorato ANC per il FVG. Una volta decisi i servizi spetterà al Presidente del Nucleo Regionale provvedere alla fase esecutiva nel rispetto delle disposizioni impartite.*

ART. 6 L'Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato Friuli Venezia Giulia – individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I soci ANC interessati a divenire appartenenti del” Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile “ devono presentare apposita domanda *tramite i Presidenti di Sezione di appartenenza* , indirizzata al Presidente del Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile corredata dalla modulistica prevista.

Il Comitato Esecutivo è competente ad esprimersi sull'accettazione .

L'ammissione in ruolo nel Nucleo è subordinata al superamento di un periodo di prova di sei mesi ( *anche prorogabili di altrettanti*) alla fine dei quali il socio verrà valutato dal proprio *Referente di*

*Distaccamento* che relazionerà il Presidente del Nucleo il quale ne decreterà, alla fine del periodo di prova, l'eventuale ammissione *tecnica* in ruolo.

*La decisione finale in tema di approvazione spetta all'Ispettore Regionale ANC.*

Con cadenza annuale, o qualora le circostanze lo richiedano, sono organizzati corsi di formazione e/o aggiornamento per il miglioramento della preparazione tecnica di cui all'art. 2 del D.P.R. 21.09.1994, n° 613.

Il Nucleo Regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91, assicura gli aderenti al" Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile " contro infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di *servizio* compresi gli interventi di soccorso, di emergenza , di addestramento teorico/pratico nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 I Volontari possono essere formati e addestrati dal Dipartimento di Protezione Civile e, se necessario, anche a cura della Regione Friuli Venezia Giulia, della Prefettura, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, dalla Croce Rossa Italiana, delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed altri Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei a tali fini.

ART. 8 I Volontari hanno il dovere di presentarsi nell'uniforme prevista dall'ANC per le attività di Protezione Civile e/o Volontariato oltre che di mantenere un aspetto decoroso e di osservare un comportamento consono alle buone norme di convivenza civile, nonché in perfetto ordine il vestiario.

Sull'uniforme sono ammessi solamente distintivi e fregi previsti e non metallici secondo le disposizioni ANC.

Gli interventi da svolgere vengono comunicati ai Volontari, tramite il loro Referente di Distaccamento che a sua volta riceve le regole di ingaggio da parte del Presidente del" Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile ".

Il Referente di Distaccamento proporrà il nominativo del Capo Servizio previa accettazione del Presidente; detto Capo Servizio, di provata esperienza, dovrà garantire la regolarità dell'espletamento delle funzioni di ogni volontario e vigilare sul comportamento degli stessi riferendo ogni anomalia al suo diretto superiore.

I Volontari che non siano stati convocati per un intervento non possono interferire in esso in alcun modo : è fatto divieto presentarsi sul posto durante lo svolgimento del servizio.

Ai Volontari non è permesso portare persone estranee al gruppo nella sede logistica e dei Distaccamenti del " Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile " senza autorizzazione del Presidente e/o del Referente.

I Volontari possono chiedere, per motivi personali, un periodo di "aspettativa" di sei o dodici mesi dal " Nucleo Regionale . Al termine hanno l'obbligo di comunicare alla Presidenza il loro rientro operativo ovvero la definitiva esclusione dal Nucleo.

Non vi sono preclusioni per successivi rientri purchè valutati dal Comitato Esecutivo.

ART. 9 I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività previste con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione oltre che mantenere la massima riservatezza su servizi , attività, notizie eventualmente apprese.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari, alcuna attività contrastante o affine con le finalità indicate, tantomeno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

I Volontari aderenti al Nucleo Regionale non possono appartenere anche ad altre organizzazioni similari che ne limitino l'impiego in caso di necessità.

*L'adesione del socio al Nucleo Regionale non preclude ed anzi è comprensiva della disponibilità anche per i servizi di volontariato generico delle Sezioni ANC di appartenenza e regionali ,se richiesta.*

*In caso di concomitanza di servizi di volontariato generico tra Sezione e Nucleo Regionale ,l'impiego dei volontari ,così come di eventuali concorsi ,è concordato tra Presidente di Sezione e Presidente di Nucleo regionale .*

*A tal fine ,il Presidente di Sezione comunica al Presidente di Nucleo Regionale ciascun servizio di volontariato generico ed il numero dei soci impegnati.*

*Allo scopo di agevolare il necessario e costante raccordo operativo tra Presidente di Sezione e di Nucleo Regionale e garantire una gestione nell'ottica di un servizio che sia utile , efficace e consono all'ANC ,a livello di Ispettorato viene nominato apposito **incaricato per il solo volontariato generico** che coadiuva l'Ispettore.*

**Per “ Volontariato “ nell'accezione globale delle attività svolte dall'ANC , si intende sia quello generico sia quello di Protezione Civile .**

**Concezione ,organizzazione ,esecuzione dei servizi di “volontariato” rispettano i principi e le linee guida propri dell'ANC.**

*I servizi di **Protezione Civile connessi a calamità** hanno ovvia precedenza su quelli del volontariato generico.*

*L'aderente al Nucleo Regionale , è tenuto a rispettare la normativa statutaria speciale per l'attività di “ **volontariato “ ma, prima ancora, quella dell'ANC .***

*Al pari del Presidente di Sezione e Coordinatore Provinciale ,**chiunque** ricopra un ruolo di “ volontariato” - sia esso per delega sia per elezione – ( Delegato /Incaricato per il Volontariato e P.C., Presidente di Nucleo Regionale ,Referente Provinciale )è tenuto a coadiuvare in ogni modo possibile nell'esercizio della funzione , l'Ispettore Regionale ANC.*

ART. 10 Ai Volontari sono garantiti, ai sensi dell'articolo 10 e 11 del D.P.R. 613/94, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni, se debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia la facoltà a norma di legge, i benefici previsti.

ART. 11 La perdita di qualifica di Volontario **aderente** al “Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile” è sancita dall'Ispettore Regionale in ultima istanza , comunicata contestualmente dal Pres. di Nucleo Reg al Presidente di Sezione di appartenenza ed avviene nei seguenti casi :

- dimissioni;
- evidente ed ingiustificata inattività/indisponibilità operativa sia nel volontariato generico sia nella Protezione Civile ;
- commissione di reati o , comunque, assunzione di atti e/o comportamenti in contrasto con la funzione o in violazione delle direttive ,o per situazioni di incompatibilità con i dettami dell'ANC;
- raggiunto limite di età (70 anni) .Eventuali deroghe (massimo anni 75), con motivato provvedimento, sono concesse dal Presidente del Nucleo ed approvate dall'Ispettore ANC .

*In caso di uscita dal Nucleo Regionale il Volontario è obbligato a restituire - immediatamente - ogni tipo di equipaggiamento e/o abbigliamento di proprietà del Nucleo Regionale che viene ricevuto a puro titolo di comodato gratuito ex art. 1803 del c.c. ed unicamente per l'espletamento delle attività connesse. **In caso di violazione scattano azioni di tutela oltre che provvedimenti disciplinari ANC.***

ART. 12 L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Nucleo ed è sottoscritto da ciascun volontario.

Le infrazioni allo stesso, comportano:

- a) se di lieve entità, il richiamo verbale o scritto da parte del Presidente; dopo la reiterazione del richiamo si arriva alla sospensione di cui al comma b;
- b) per infrazione di maggior entità, è prevista la sospensione cautelativa immediata dal servizio; entro 15 giorni il volontario può inviare ,alle contestazioni mosse ,le sue controdeduzioni al Presidente; entro i successivi 15 giorni viene convocato il Comitato esecutivo che delibera sulla sospensione per un massimo complessivo di mesi sei; eventuale successiva infrazione determina l'esclusione dal Nucleo come da comma C;
- c) se l'infrazione è grave, è prevista la sospensione immediata del volontario da parte del Presidente e la valutazione del Comitato Esecutivo di esonero del socio dal Nucleo con informativa inviata alla Sezione ANC di appartenenza; entro 15 giorni dal provvedimento di espulsione, il volontario potrà presentare ricorso motivato scritto all'Ispettore Regionale A.N.C. FVG.

Ogni infrazione sopra descritta verrà rilevata e relazionata dal Referente del Distaccamento che le segnala al Presidente del "Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile".

*Le specifiche sanzioni relative a mancanze interne a Statuto e/o Regolamento del Nucleo regionale non escludono né sostituiscono quelle previste dall'ANC in quanto l'aderente è prima ancora socio del sodalizio.*

ART. 13 Il Comitato Esecutivo è composto da 5 unità di cui la maggioranza è di soci "effettivi".

Il Comitato esecutivo elegge il Presidente tra i consiglieri effettivi. Nella gestione operativa, in caso di assenza temporanea del Presidente, assume la carica il consigliere effettivo più alto in grado e, a parità di grado, il più anziano.

ART. 13 Per ogni situazione non prevista dal presente regolamento, ci si riferisce allo Statuto Nazionale ANC.

ART. 14 Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto del " Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile ".

Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme precedenti e/o non compatibili con il presente regolamento.

---